

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2014

concernente una misura, adottata dalla Germania a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, di ritiro dal mercato e di divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzzanzug FW Typ 3»

[notificata con il numero C(2014) 7977]

(2014/760/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Nel gennaio 2014 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una misura di ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzzanzug FW Typ 3» prodotti da KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schorndorf (Germania). I prodotti recavano il marchio CE, in conformità alla direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale, essendo stati sottoposti a test e ad esami per la certificazione del tipo secondo la norma armonizzata EN 1486:2007 *Indumenti di protezione per vigili del fuoco — Metodi di prova e requisiti per indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro l'incendio*.
- (2) Gli indumenti di protezione per i vigili del fuoco sono dispositivi di protezione individuale (DPI) classificati come categoria di certificazione III. I DPI di questo tipo, concepiti per proteggere da pericoli mortali o rischi gravi e danni irreversibili per la salute, il cui effetto diretto secondo il fabbricante non è riconoscibile in tempo da parte degli utilizzatori, sono oggetto di un esame per l'omologazione CE del tipo e di un controllo CE volto a garantire la qualità, effettuati dall'organismo notificato incaricato dal fabbricante.
- (3) L'audit effettuato dall'Institut für Arbeitsschutz der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (IFA — *Istituto per la salute e la sicurezza sul lavoro del Fondo di assicurazione tedesca obbligatoria contro gli infortuni*) di St. Augustin (prova n. 2013 22805, 7 agosto 2013) ha dimostrato che i valori del trasferimento di calore (calore radiante) ai sensi della sezione 6.2 e del trasferimento di calore (calore convettivo) ai sensi della sezione 6.3 della norma armonizzata di cui sopra non sono rispettati. Di conseguenza non sono soddisfatti i seguenti requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE:
 - 3.6.1. *Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI;*
 - 3.6.2. *DPI completi, pronti per l'uso.*
- (4) Di conseguenza gli indumenti anticalore in questione presentano il rischio del trasferimento di calore durante l'intervento antincendio ed espongono i vigili del fuoco al pericolo di ustioni letali o al rischio di bruciare vivi.
- (5) A giudizio delle autorità tedesche, poiché i requisiti essenziali in materia di protezione della salute e della sicurezza non sono rispettati e non è stato presentato alcun certificato valido di esame CE del tipo, gli indumenti anticalore non possono essere immessi sul mercato. In effetti gli indumenti anticalore non soddisfano i requisiti del regolamento tedesco sull'immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale (8^a ProdSV) e il loro utilizzo mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei vigili del fuoco e di altri utilizzatori.
- (6) La Commissione ha invitato per iscritto il fabbricante a comunicare le sue osservazioni circa la misura adottata dalle autorità tedesche. Finora non è pervenuta alcuna risposta.
- (7) Alla luce della documentazione disponibile la Commissione ritiene che gli indumenti anticalore «Hitzeschutzzanzug FW Typ 3» non rispettino i punti 6.2. e 6.3 della norma armonizzata EN 1486:2007 in riferimento ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 3.6.1 *Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI* e 3.6.2 *DPI completi, pronti per l'uso* di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE,

⁽¹⁾ GUL 399 del 30.12.1989, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalle autorità tedesche, consistente nel ritiro dal mercato e nel divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzanzug FW Typ 3», fabbricati da KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

Per la Commissione
Ferdinando NELLI FEROCI
Membro della Commissione
